***5 novembre 2016***

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA “COOPERAZIONE E SVILUPPO S.R.L. IN LIQ.NE AD ES.ZIO PROVV.RIO INCORPORANDA CONTROLLANTE” NELLA “COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L. INCORPORANTE PARTECIPATA”**

**STATUTO SOCIALE INCORPORANTE**

**STATUTO DELLA SOCIETA’**

**“COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.”**

 **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO**

**Art. 1 –** E’ costituita, ai sensi dell’art 113 comma 5 del D.lgs 267/2000 e della normativa comunitaria e nazionale sulle  società “in house”, la Società a totale partecipazione pubblica denominata **“COOPERAZIONE &RINASCITA S.R.L.”**, con sigla sociale, a tutti gli effetti commerciali, “COOPERAZIONE & RINASCITA S.R.L.”.

La Società recepisce le norme contenute nel D.Lgs n. 175 del 19.08.2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), pertanto ad esso si conforma, quale insieme di norme da applicarsi.

La Società, a capitale interamente pubblico locale, è costituta ed opera nel rispetto del modello in house providing descritto dall’ordinamento interno e comunitario. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti locali attribuiscono il compito di espletare i servizi pubblici locali e di interesse generale indicati nel successivo art. 4 del presente statuto.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi del Comune di Bellizzi (SA) per la gestione di servizi di interesse generale, avvalendosi delle specificità del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing».

**Art. 2 –** La società ha sede nel Comune di Bellizzi (SA).

Compete all’organo amministrativo la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie.

L’organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o unità locali, comunque denominate, sia in Italia che all’estero.

**Art. 3 –** La  durata  della  Società  è  fissata sino al 31 (trentuno) dicembre  2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione da adottarsi dall’Assemblea dei soci.

**Art. 4 –** 1.La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del Bellizzi (SA), quale ente costituente e affidante e correlativamente non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento né con gara.

2. La società in particolare, in relazione a quanto sopra previsto, può svolgere ogni attività finalizzata a realizzare compiutamente i seguenti servizi di interesse generale, per conto del solo Comune di Bellizzi (SA):

a)   Servizi di  manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune: strade, immobili, aree, edifici scolastici, altri edifici;

c)   Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc.);

d)   Servizi di pulizia degli immobili comunali;

e)   Servizi di gestione delle mense scolastiche;

f)   Servizi di gestione del trasporto alunni e, in generale, del trasporto delle persone;

g)   Servizi di gestione e manutenzione di, impianti, attrezzature, beni mobili ed utilities di proprietà e o di pertinenza del Comune di Bellizzi: apparati informatici, reti telefoniche e di trasmissione dati, impianti elettrici, impianti di pubblica illuminazione;

h)  Servizio pubbliche affissioni, pubblicità e occupazione di suolo pubblico, riscossione di tributi e/o sanzioni per conto del Comune di Bellizzi (SA);

i)   Servizi di gestione di farmacie comunali;

l) Servizi di gestione di interventi di edilizia convenzionata e popolare;

m) Servizi di gestione di infrastrutture logistiche: parcheggi, interporti, aree di movimento merci, persone e beni mobili;

n) Attività amministrativa a supporto delle attività istituzionali;

2- bis Le attività di cui sopra saranno svolte dalla Società nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge. Le attività rientranti nell’oggetto sociale potranno esser svolte dalla società per mezzo di altra società che sia da essa controllata o collegata, ai sensi dell’art. 2359 c.c.

2- ter La società potrà partecipare a società costituite ex novo per il conseguimento dell’oggetto sociale

3. Per la compiuta realizzazione di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, la Società potrà:

a) svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all’oggetto sociale ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi la progettazione, l’acquisto di macchine, di attrezzature e di ogni altro bene necessario per la realizzazione dell’oggetto sociale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di società a capitale interamente pubblico;

b) svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo;

c) svolgere le attività relative alla gestione di magazzino per forniture di beni, prodotti o materiali necessari per i servizi affidati, anche eventualmente cogestiti, in fasi di sviluppo del piano industriale, con articolazioni organizzative del Comune di Bellizzi (SA).

4. La Società, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, le attività di cui al comma 2 del presente i servizi pubblici locali ad essa affidati.

5. La società potrà compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ad esclusione di ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e con espressa esclusione di attività professionali riservate e della intermediazione immobiliare.

La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occasionale, i servizi di cui alla legge n.1/1991, di cui all’art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e di cui all’art.1 comma 5 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58, e comunque è espressamente esclusa dall’attività sociale ogni attività soggetta a riserva di legge.

6. La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie, anche reali.

7. Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge,  la Società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri Stati o Enti Territoriali, da Enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può stipulare con essi convenzioni.

8. La Società, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la Società si propone altresì l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.

9. Tutte  le predette  attività debbono  essere  svolte nei  limiti  e  nel  rispetto delle norme  che ne disciplinano  l’esercizio, con particolare  riferimento al  rispetto dei fini  istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l’attività sociale del Comune e dei criteri di efficienza ed  efficacia  previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  conformandosi  alle specifiche  normative  imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l’assunzione di personale dovranno  comunque  risultare  conformi  alle  specifiche  del  modello societario “in house providing”, come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

10. Quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell’individuazione delle attività rientranti nell’oggetto sociale esclusivo; pertanto le evoluzioni di qualificazione, tecnologiche o organizzative, nonché gli sviluppi dimensionali delle stesse, quando funzionali alla realizzazione del piano industriale nell’arco di durata della Società e rapportati alla gestione ottimale dei servizi affidati, anche in termini di estensioni temporali, non sono da intendersi quali ampliamenti o elementi innovativi dello stesso oggetto sociale.

**CAPITALE SOCIALE E CONTROLLO ANALOGO**

**Art. 5 –** 1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000,00(diecimila/00), suddiviso in numero 100 (cento) quote del valore nominale di euro 10 (dieci/00) ciascuna.

Le quote non sono rappresentate da titoli.

2. La qualità di socio è riservata al solo Comune di Bellizzi (SA) con vincolo societario per il quale tutte le quote di partecipazione devono rimanere in sua proprietà, anche in forma di controllo indiretto. E’  preclusa pertanto ogni  possibilità di ingresso, anche futura, nella  compagine societaria di altri soggetti pubblici e privati. E’ da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale ed esclusiva partecipazione del Comune di Bellizzi (SA) al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra. Ne consegue che la compagine proprietaria deve considerarsi “a struttura chiusa”  per  l’intera  durata  del  contratto  sociale,  nei  limiti  di  cui  al  presente statuto.

**Articolo 6 –** 1. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in conformità alle disposizioni di legge in materia.

2. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l’assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale.

**Art. 7 –** 1. Il socio Comune di Bellizzi (SA), con apposita decisione  del competente Organo Consiliare, può concedere alla società versamenti in conto  capitale  o  a fondo  perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con essa, nel rispetto  delle  leggi  e dei  regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, finanziamenti  con  obbligo  di  rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa concorde determinazione risultante da atto  scritto.

**Art. 8 –** 1. La  società opera  secondo  le modalità proprie degli affidamenti  cosiddetti  “in house” e pertanto il Comune di Bellizzi (SA) esercita  sulla  società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Il controllo “analogo” si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), monitoraggio  economico,  patrimoniale  e  finanziario  (controllo “contestuale”) e verifica (controllo “ex post”), con i tempi e le modalità di cui al presente  statuto,  nel  rispetto  delle  attribuzioni  e  delle  competenze  di  cui  agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L..

3.  In  particolare  il  controllo  è  esercitato  attraverso  la  consultazione  con riferimento  alla gestione  dei  servizi  svolti  dalla  società,  al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.

4. l’Organo Amministrativo relazionerà  al Comune di Bellizzi (SA) sulla  pianificazione  delle  attività  e  sull’attività  svolta ovvero almeno:

–  entro l’1 (uno) dicembre di  ciascun  anno,  il Bilancio preventivo economico-finanziario dell’anno successivo, unitamente al Piano Operativo di Sviluppo annuale della  società,  al Piano strategico di  investimento  ed  alla programmazione  del  fabbisogno del  personale,  per  la  successiva approvazione.  Il Piano Operativo  è  costruito in esecuzione degli  indirizzi  e obiettivi  forniti  dal Comune.  Il bilancio preventivo economico-finanziario, il  piano operativo, il  piano  di investimenti  e  la programmazione del fabbisogno del personale approvati hanno carattere autorizzatorio e vincolante per  la società e quindi obbligano quest’ultima a  segnalare al Sindaco  entro  sessanta  giorni  dalla  conoscenza  dei  fatti, ogni scostamento  delle  entrate  e  delle  spese  rispetto  a  quelle  riportate  nei suddetti documenti;

–  entro il mese di aprile di ogni anno relazionerà circa i risultati del bilancio d’esercizio;

– entro il mese di luglio di ciascun anno la relazione illustrativa  sullo  stato  patrimoniale  e  sul  conto  economico  della  società relativi  al  primo  semestre  d’esercizio,  per  un  raffronto  con  i  dati previsionali,  indicando  lo  stato  di  attuazione  del  Piano  Operativo  di Sviluppo  della  società.

5. L’Organo Amministrativo costantemente relazionerà al Sindaco circa  l’andamento  della  società ed  i risultati  parziali  della  gestione,  sia  economica  che  finanziaria,  la valutazione  degli standard  di  qualità, economicità  e  tempestività  del servizio e  la verifica degli adempimenti contrattuali e delle modalità con cui gli stessi vengono attuati.

6. Il Sindaco o un suo delegato può  verificare in qualsiasi momento la regolarità della  gestione  corrente  dell’Azienda  esercitando  controlli  analoghi  a  quelli esercitati sui servizi del proprio Comune, anche richiedendo copia dei verbali delle riunioni del degli Organi Sociali.

7.E’ recepito nel presente Statuto il regolamento su controllo analogo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28.11.2014, ai sensi dell’art 19 dello stesso Regolamento.

**ASSEMBLEE**

**Art.  9 –** 1. L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso comunicato ai soci all’indirizzo risultante dal libro soci e/o quello da essi comunicato per iscritto alla società, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno della seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia da considerarsi totalitaria ai sensi dell’art.2366 c.c.

2. L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L’assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina o revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; determina i loro compensi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per le società partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) delibera sulla responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;

d) delibera  sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tuttavia l’assemblea ordinaria può venire convocata dall’Organo Amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

3. Per la costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e per la validità delle deliberazioni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

4. L’assemblea è presieduta dall’Organo Amministrativo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea o da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci iscritti nel libro soci e che abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza le proprie azioni presso la sede sociale.

I Comuni sono rappresentati alle assemblee dal Sindaco o suo delegato. Restano fermi le limitazioni ed i divieti previsti dall’art.2372 c.c. La delega deve essere conferita a mezzo di documento scritto.

**Articolo 10 –** La società deve indicare la propria soggezione all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Bellizzi (SA) negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

**ORGANO AMMINISTRATIVO – POTERI – RAPPRESENTANZA**

**Art. 11** – La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente.

**Art. 12**

1. Gli amministratori durano in carica tre  esercizi  sociali e scadono, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

2. Gli amministratori, salvo contraria disposizione di legge, sono rieleggibili.

**Art. 13 –** 1.   Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si raduna nella sede della Società o presso la sede del Comune di Bellizzi tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o ne sia fatta domanda da parte di due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

2.   La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente anche a mezzo di posta elettronica almeno tre giorni prima, e nei casi di urgenza con almeno un giorno di preavviso.

3.   Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza di voti dei presenti.

4.   Le deliberazioni saranno fatte risultare in apposito processo verbale che sarà firmato da chi presiede il Consiglio e dal Direttore Generale, se nominato, che  funge da Segretario verbalizzante.

5.   l’Organo Amministrativo gestisce la  società  con  la  diligenza, perizia e prudenza qualificate  richieste dalla natura dell’incarico ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere  tutti  gli atti  ritenuti  necessari  od  opportuni  per  il raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi e nei limiti dell’art.2364 n.5) c.c. è richiesta l’autorizzazione dell’Assemblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:

– vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

– ogni altro atto gestionale, esclusi quelli obbligatori per legge, il cui valore superi i 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, intendendosi tale  limite  superato  anche quando  si  tratti di  atti di  valore unitario  inferiore, ma che,  in  virtù  del  necessario  collegamento  funzionale  e/o  finalistico  tra  di  essi sussistente,  siano  di  valore  complessivo  superiore  al  predetto  limite .

6.   All’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti dei poteri loro delegati.

**Art. 14 –** 1. L’Organo Amministrativo  può nominare un Direttore Generale, scelto tra candidati dotati dei requisiti di adeguata preparazione culturale, di comprovata esperienza professionale nei campi di attività della società e muniti di laurea specialistica o magistrale, secondo il vigente ordinamento nonché quelle conseguite durante la vigenza del precedente ordinamento, anche da reperire all’esterno qualora non esistessero all’interno figure professionali in possesso dei requisiti sopra indicati.

2. La nomina è comunque disposta per una durata non superiore ad anni 3 (tre)  eventualmente prorogabile e/o rinnovabile, salvo diversa disposizione normativa. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione professionale e culturale del prescelto.

3.  Nella nomina medesima viene determinato il compenso da corrispondere, entro i limiti di legge e comunque non superiore al trattamento economico attribuito ai dirigenti del Bellizzi (SA). La nomina è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

4. In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

a)   dare esecuzione alle deliberazioni dell’Organo Amministrativo;

b)   Sovrintendere all’attività tecnica, amministrativa ed economica della società;

c)   Adottare i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei servizi e degli uffici della società per il loro efficiente sviluppo;

d)   Formulare proposte all’Organo Amministrativo;

e)   Dirigere  il personale e  formulare proposte di miglioramento dell’ organizzazione dei servizi e della struttura organizzativa;

f)   esercitare le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente statuto e/o dall’Organo Amministrativo;

5. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del CdA con funzioni di assistenza e verbalizzanti ma senza diritto di voto.

**COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Art. 15 –** 1. Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

2. La revisione legale dei conti sulla società, ove sussista l’obbligo di legge, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge.

3. Tuttavia, qualora ricorrano tutte le condizioni stabilite dalla legge, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale.

**ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

**Art. 17 –** 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla  fine  di  ogni  esercizio l’Organo Amministrativo procede  alla  formazione  del bilancio di esercizio.

**Art. 18 –** 1. Gli eventuali utili del Bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno ripartiti proporzionalmente, salvo che l’assemblea dei soci deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

**SCIOGLIMENTO**

**Art. 19 –** 1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house providing.

2. L’assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ai sensi dell’art.2365 c.c. ed adotta le altre deliberazioni previste dall’art.2487 c.c.

**FORO COMPETENTE**

**Art. 20 –** 1.  Per  qualunque  controversia,  sorta  in  dipendenza  dell’attività della società o sulla  interpretazione o  esecuzione del presente  statuto   è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

**COMUNICAZIONI SOCIALI**

**Art. 21 –** 1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi mediante nota scritta o ai sensi del presente statuto, si fanno presso la sede della società ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2.  Le  comunicazioni  effettuabili  mediante  posta  elettronica  o PEC o telefax  vanno fatte  all’indirizzo  di  posta  elettronica  o  al  numero  di telefax  ufficialmente depositati presso  la sede della società e/o risultanti dai libri sociali.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

**COMPUTO DEI TERMINI**

**Art. 22 –** 1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

**RINVIO**

**Art. 23 –** 1. Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alle norme contenute nel D.Lgs n. 175 del 19.08.2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica).